

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 393/25

Del. 12/09/2025

Oggetto:

“Delibera n. 380/2025 recante l’oggetto: *“Gara a procedura negoziata senza bando da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/23 e ss. mm.ii., per la manutenzione biennale edile, degli impianti igienico sanitari e di depurazione delle acque reflue, di tutti gli edifici di proprietà dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri”* – rettifica documentazione di gara

Proposta di deliberazione n.	483/25
Data Proposta di deliberazione	09/09/2025
Struttura	AMM_STS UNITÀ OPERATIVA TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA
L'Estensore	BURATTI CLAUDIA
Il Responsabile del procedimento	PACE ERMINIO
Responsabile della Struttura	PACE ERMINIO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: PACE ERMINIO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

UOC TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA

Il Responsabile
Ing. Erminio Pace

Oggetto: Delibera n. 380/2025 recante l'oggetto: *“Gara a procedura negoziata senza bando da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/23 e ss. mm.ii., per la manutenzione biennale edile, degli impianti igienico sanitari e di depurazione delle acque reflue, di tutti gli edifici di proprietà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri”* – rettifica documentazione di gara

PREMESSO che

- con Deliberazione n. 380 del 03/09/2025 è stata indetta una gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) de D.lgs. 36/23 per la manutenzione biennale edile, degli impianti igienico sanitari e di depurazione delle acque reflue, di tutti gli edifici di proprietà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri;
- per mero errore materiale, all'interno del Capitolato di gara e del Quadro Tecnico Economico allegato alla delibera sopra richiamata sono stati inseriti degli errori di battitura e refusi;

DATO ATTO che

- per completezza e coerenza il Capitolato di gara e del Quadro Tecnico Economico sono stati perfezionati e vengono allegati alla presente delibera di rettifica;
- il DEC della seguente Gara viene individuato nel Dott. Matteo Petronzi;
- a seguito della pubblicazione della presente Delibera, verrà avviata una procedura di gara sul portale Maggioli utilizzando la documentazione di gara adottata con la citata delibera n. 380/2025, ma il Capitolato e il Quadro Tecnico Economico in allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO PERTANTO di

- procedere alla sostituzione del Capitolato e del Quadro Tecnico Economico della Delibera n. 380/2025 con quelli allegati alla presente delibera;
- procedere alla nomina di DEC al Dott. Matteo Petronzi;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rettificare la Delibera n. 380/25 del 03/09/2025, procedendo alla sostituzione del Capitolato e del Quadro Tecnico Economico con quelli allegati al presente atto.

Il Responsabile
Ing. Erminio Pace

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

Oggetto: Delibera n. 380/2025 recante l'oggetto: *“Gara a procedura negoziata senza bando da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/23 e ss. mm.ii., per la manutenzione biennale edile, degli impianti igienico sanitari e di depurazione delle acque reflue, di tutti gli edifici di proprietà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri”* – rettifica documentazione di gara

VISTA

la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica avente ad oggetto: *“Delibera n. 380/2025 recante l'oggetto: “Gara a procedura negoziata senza bando da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/23 e ss. mm.ii., per la manutenzione biennale edile, degli impianti igienico sanitari e di depurazione delle acque reflue, di tutti gli edifici di proprietà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri”* – rettifica documentazione di gara”

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: *“Delibera n. 380/2025 recante l'oggetto: “Gara a procedura negoziata senza bando da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/23 e ss. mm.ii., per la manutenzione biennale edile, degli impianti igienico sanitari e di depurazione delle acque reflue, di tutti gli edifici di proprietà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri”* – rettifica documentazione di gara”, sottoscritta dal Responsabile dell'UOC Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, e conseguentemente:

PROPONE

1. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rettificare la Delibera n. 380/25 del 03/09/2025, procedendo alla sostituzione del Capitolato e del Quadro Tecnico Economico con quelli allegati al presente atto.

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
M.ALEANDRI**

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI A CORPO	Importo Lavori Biennali
A.1	LAVORAZIONE EDILE DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE	900.000,00 €
	TOTALE LAVORI (comprensivo degli oneri della sicurezza)	900.000,00 €
A2	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	58.500,00 €
	TOTALE LAVORI (a base d'appalto)	841.500,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	Spese Tecniche	
B.1	Incentivi ex art. 45 del D.lgs. 36/23 così come aggiornato dal D.lgs. 209/24	4.032,00 €
B.3	Spese Esperimento Gara e Affidamento Lavori	1.000,00 €
B.5	Imprevisti	45.000,00 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	50.032,00 €
C	TOTALE GENERALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	950.032,00 €
B.4	IVA 22% sui lavori	198.000,00 €



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

CAPITOLATO SPECIALE

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**
SEDE CENTRALE – 00178 Roma/Capannelle – Via Appia Nuova,1411
Tel. (06)79099.1 (centralino) – fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it

**“GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO
PIU’ BASSO, AI SENSI DELL’ART. 50 LETT. C) DEL D.LGS. 36/23 E SS. MM.II., PER LA
MANUTENZIONE BIENNALE EDILE, DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE, DI TUTTI GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ
DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M.
ALEANDRI”**

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di manutenzione edile, degli impianti igienico sanitari e di depurazione delle acque reflue degli edifici della sede centrale della Stazione Appaltante, nonché delle sezioni dislocate nelle Regioni Lazio e Toscana.

Più precisamente, gli edifici interessati sono:

- | | |
|---|---|
| 1. Sede Centrale | via Appia Nuova 1411 – 00178 Roma; |
| 2. Sezione di Latina e Frosinone (in quota parte) | via Congiunte Destre s.n.c. - 04100 Latina; |
| 3. Sezione di Rieti | via Tancia 21 – 02100 Rieti; |
| 4. Sezione di Viterbo | Strada Terme 4/a – 01100 Viterbo; |
| 5. Sezione di Arezzo | via U. della Faggiola – 52100 Arezzo; |
| 6. Sezione di Firenze | Scandicci – Via di Castelpulci – 50010 (FI); |
| 7. Sezione di Grosseto | viale Europa, 30 – 58100 Grosseto; |
| 8. Sezione di Pisa | S.S. dell'Abetone e del Brennero, 4 – 56123 Pisa; |
| 9. Sezione di Siena | viale Toselli, 12 – 53100 Siena. |

La consistenza effettiva degli immobili sarà quella dello stato di fatto al momento della consegna degli immobili, i quali saranno comunque visionabili in fase di sopralluogo.

ART. 2

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Quale elenco non esaustivo, si riporta di seguito la legislazione di riferimento, nel campo dei lavori pubblici:

- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici per come integrato dal D. Lgs. 209/2024 e ss.mm.ii.;
- Linee Guida ANAC e Decreti attuativi del MIT del D.lgs. 36/2023;
- D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” ed al D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizi di illuminazione e forza motrice, servizi di riscaldamento/raffrescamento»;
- Leggi e Regolamenti vigenti e applicabili in materia dei lavori oggetto del presente capitolato.

ART. 3

AMMONTARE DEI LAVORI

L'importo annuo a base d'asta dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria viene definito sulla base delle somme spese complessivamente negli anni precedenti nelle medesime sedi dell'IZSLT.

L'importo complessivo, posto a base d'asta ammonta ad € 900.000,00 annui IVA esclusa, inclusi gli oneri relativi alla sicurezza e alla manodopera non soggetti a ribasso d'asta.

Si rinvia al tal proposito al quadro tecnico economico.

ART. 4

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto viene stabilita in anni due decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'appalto terminerà, comunque, nel caso di completo esaurimento dell'impegno di spesa preso dalla Stazione Appaltante di importo pari all'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario. Nello specifico, qualora per opere e lavori realmente eseguiti, venisse esaurito il budget economico offerto dall'operatore economico risultato aggiudicatario, il rapporto contrattuale cesserebbe in via anticipata, anche se la scadenza contrattuale non è stata raggiunta.

Alla scadenza del contratto l'Impresa appaltatrice si impegna, su richiesta della Committente, a continuare l'esecuzione del servizio, per un ulteriore anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dietro semplice preavviso di 15 giorni, per gravi inadempienze dall'operatore economico risultato aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche nel caso si debba obbligatoriamente o per ragioni di risparmio procedere alla stipula di una convenzione CONSIP se e quando venissero attivati lotti funzionali nelle specifiche categorie di lavorazione.

Infine, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso di numero tre mancati adempimenti agli ordini di servizio impartiti dal DEC o dal RUP, o per mancato rispetto dei tempi massimi di intervento.

In tutti i casi di recesso da parte della Stazione Appaltante sopra indicati non è prevista alcuna penale e/o indennizzo in favore dell'Operatore Economico.

Art. 5

TEMPI MASSIMI D'INTERVENTO

Le opere afferenti la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno classificate in base alla loro priorità: tipo A, B o C:

A: Intervento da eseguirsi entro le 2 h, inclusi week end e festivi, *(pronto intervento per danni, guasti o opere in emergenza)*.

B: Intervento da eseguirsi entro le **48 h**, *opere in urgenza*;

C: Intervento da eseguirsi entro **7 gg** *Opere manutenzione ordinaria*.

Si richiede la presenza presso la sede di Roma di personale tecnico specializzato.

Le tempistiche di esecuzione sono le stesse su tutte le sedi del Lazio e della Toscana.

ART. 6

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONI

L'attività di manutenzione consiste anzitutto nella periodica rilevazione dello stato di conservazione degli immobili e degli impianti oggetto di appalto, seguita da un *report* analitico da cui risultino elencate le criticità e le situazioni sulle quali appare necessario, a giudizio della Ditta, effettuare interventi riparativi o migliorativi. Tale *report* deve essere prodotto e consegnato al DEC con frequenza mensile. Il DEC in condivisione con l'operatore economico effettuerà dei sopralluoghi di verifica per addivenire ad un'analisi delle priorità di intervento da sottoporre al RUP per addivenire a scelte condivise.

Gli interventi che verranno ritenuti necessari verranno richiesti all'operatore economico risultato aggiudicatario attraverso il software gestionale dell'IZSLT.

Si evidenzia che, in mancanza produzione e trasmissione del rapporto mensile, che rimane a cura e spesa dall'operatore economico risultato aggiudicatario, il DEC non potrà procedere alla liquidazione degli stati di avanzamento man mano maturati.

Con l'accettazione del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria assume **direttamente** ogni responsabilità in ordine alla sicurezza degli ambienti, relativamente alle opere oggetto del presente appalto. Pertanto, in tutti quei casi in cui si ravvisino condizioni di pericolo per le persone, l'aggiudicatario è tenuto ad intervenire **con immediatezza**, anche dopo semplice condivisione verbale con il DEC o il RUP, a prescindere dall'entità economica dell'intervento e senza che abbia

ricevuto alcuna disposizione formale o regolare ordine di servizio: Gli immobili e gli impianti vengono consegnati nelle condizioni di fatto così come verificabili in fase di sopralluogo.

1. Materiali o opere compiute: Sono da accreditarsi i prezzi elementari risultanti:

- a) dal prezziario adottato e pubblicato dalla Regione Lazio, vigente al momento della presentazione delle offerte economiche, da parte dei partecipanti a questa procedura di gara;
- b) per i soli materiali/interventi il cui prezzo non sia incluso in detto prezziario, sarà accreditato, per la fornitura a piè d'opera, l'importo desunto dai listini ufficiali delle maggiori case costruttrici, presenti sul mercato.

2. servizi esclusivi di manodopera: per ogni ora e mezz'ora di lavoro è accreditabile all'Impresa l'importo desunto dalle tabelle ACER con la maggiorazione del 25% per spese generali ed utili.

Per le suddette opere, servizi, materiali e lavori verrà applicato il ribasso percentuale offerto dalla ditta risultata aggiudicataria ai costi, così come sopra computati.

L'ordine di esecuzione dovrà essere emesso per iscritto o attraverso il software gestionale in uso presso l'IZSLT e dovrà riportare la descrizione sommaria dell'intervento, la priorità e quindi il termine entro il quale l'intervento dovrà essere completato (tipo A, B o C).

L'ammontare degli interventi eseguiti sarà liquidato, con cadenza bimestrale, previa compilazione di una scheda con la contabilità dei lavori eseguiti, redatta nei termini sopra descritti. Ciascun intervento potrà considerarsi concluso solo dopo la consegna di un rapporto di lavoro al DEC, sottoscritto, per verifica e accettazione della regolare esecuzione, dal Direttore di sede o dal Dirigente della UO richiedente l'intervento.

ART. 6.1

MANUTENZIONE ORDINARIA – PREVENTIVA

Comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a mantenere in piena efficienza gli immobili e gli impianti oggetto del presente appalto, anche allo scopo di prevenire il verificarsi di eventuali anomalie e/o guasti.

Comprende e include tutti gli interventi forniture e servizi necessari al fine di prevenire fermi accidentali e situazioni di disagio/pericolo per l'incolumità fisica degli utenti, lavoratori, animali e beni.

La prestazione manutentiva, di esclusiva responsabilità dell'operatore aggiudicatario, consiste nel mantenere il più elevato standard qualitativo possibile compatibilmente con lo stato d'uso degli immobili e impianti oggetto del presente appalto. Fatto salvo il normale degrado d'uso dei componenti, la prestazione deve assicurarne il regolare e sicuro funzionamento e fruizione e il pieno rispetto delle specifiche prescrizioni della normativa vigente: leggi, regolamenti, manuali d'uso, norme tecniche, ecc..

Sarà cura dell'Appaltatore mettere in opera strategie per rallentare il normale degrado dei componenti edilizi.

L'Appaltatore deve quindi orientare la manutenzione alla preservazione con interventi preordinati e mirati alla riduzione dei guasti ovvero all'osservazione sistematica della piena funzionalità degli impianti, allo scopo di promuovere provvedimenti generali tendenti a garantire la rispondenza ai reali fabbisogni degli immobili e dell'utenza.

ART. 6.2

MANUTENZIONE ORDINARIA – RIPARATIVA

Comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a ripristinare ed assicurare in ogni momento la fruibilità, la sicurezza, la conservazione del valore patrimoniale e l'efficienza dei beni immobili e degli impianti, così come verificati al momento della presa in consegna da parte dell'Appaltatore.

Quindi le manutenzioni riparative sono destinate al ripristino della corretta e sicura funzionalità dell'impianto e delle sue componenti, alla conservazione dello stesso, al ripristino delle sue condizioni di partenza e all'eliminazione delle diverse anomalie comunque verificatesi, ovvero venutesi a creare e/o rilevate sia nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni manutentive ordinarie programmate, sia a seguito di segnalazioni o richieste conseguenti a fattori ed evenienze manifestatesi al di fuori della manutenzione ordinaria programmata.

Sono altresì compresi tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria ed a richiesta di lieve entità il cui valore è contenibile economicamente nell'ambito della franchigia.

Gli interventi vanno portati a termine mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi, ripristini, revisione o sostituzione totale o parziale di apparecchi o componenti dell'impianto.

In caso di presenza di una anomalia (dovuta a danni, guasti o a usura) l'operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto ad intervenire immediatamente effettuando la riparazione e riportando lo stato dei luoghi alle condizioni di funzionalità precedenti l'anomalia, anche durante il week end o le festività.

La necessità della manutenzione ordinaria riparativa può essere anche connessa a circostanze fisiologiche o contingenze che possono impedire o ridurre in maniera significativa il regolare svolgimento dell'attività all'interno dell'immobile o la funzionalità del sistema impiantistico nel suo complesso, per cui l'Appaltatore è tenuto all'immediato ripristino delle disfunzioni al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività e la funzionalità degli impianti.

In generale l'Appaltatore metterà a disposizione del Committente la propria capacità organizzativa-operativa per risolvere i problemi nel più breve tempo possibile e con la massima qualità, svolgendo tutte le prestazioni integrative e accessorie necessarie.

Gli interventi con un impatto sulle attività sanitarie dovranno essere eseguito, preferibilmente, fuori del normale orario di servizio del personale sanitario. Il RUP e il DEC hanno la facoltà di prescrivere l'esecuzione degli interventi fuori dall'orario di lavoro del personale sanitario.

ART. 6.3

CALENDARIO DELLE VISITE – CONTROLLI – VERIFICHE

L'Appaltatore dovrà redigere e trasmettere preventivamente (**ogni venerdì entro le ore 12.00**), con cadenza settimanale, un dettagliato calendario delle visite, dei controlli, delle verifiche e delle ispezioni periodiche che deve effettuare sugli impianti/immobili oggetto della gestione.

Per gli interventi dovuti ad urgenza l'Appaltatore è tenuto ed obbligato ad intervenire anche con comunicazione verbale, telefonica, e-mail, portando a termine l'intervento in tempi rapidi.

ART. 6.4

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni, suddivise per categoria di lavori, per mera semplicità espositiva: lavori e manutenzione rientranti nella categoria OG1/III: trattasi dei lavori/interventi di manutenzione ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE del complesso immobiliare e impiantistico idrico/sanitario di proprietà e/o nella disponibilità dell'IZSLT, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 6.5

PREVISIONI COMUNI ALLO STATO DEI LUOGHI ED ALLE CONDIZIONI OPERATIVE IN CUI SI TROVERÀ A OPERARE L'APPALTATORE

Gli immobili di cui trattasi sono adibiti prevalentemente a uso sanitari e uffici ma possono anche avere destinazione diverse. L'appaltatore è consapevole sin da ora che gli immobili in cui si troverà a operare sono consegnati occupati da persone e cose, con l'effetto di dover adottare programmi di lavoro, misure organizzative e di sicurezza, in grado di assicurare e non pregiudicare la prosecuzione e la sicurezza delle attività sanitarie e/o di altro tipo, ivi svolte.

In forza di siffatta preventiva condizione, l'appaltatore non potrà vantare nei confronti dell'IZSLT, nessuna richiesta di maggior compensi, oltre al corrispettivo contrattuale, a titolo di ristoro dei costi sostenuti dall'appaltatore stesso, per eventuali misure tecniche suppletive e/o variazioni organizzative rese necessarie, quali per esempio esecuzioni di lavori in orario notturno, festivo, e/o con raddoppio del personale ecc.

Gli interventi non sono determinati nel numero, ma resi necessari in base alle necessità dell'IZSLT.

È prevista altresì l'esecuzione di interventi, imprevedibili e urgenti, comunque giudicati tali dalla Direzione Lavori, che per motivi di carattere di pubblica utilità dovranno avere luogo in pronta disponibilità, anche in ore, prefestive e festive.

In particolare quando l'oggetto dei lavori è relativo:

- all'esterno dei fabbricati dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni ai lavoratori, ai dipendenti, ai passanti e a terzi per effetto dell'esecuzione dei lavori;

- all'interno dei locali, l'Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi, anche in presenza di dipendenti, organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili.

ART. 6.6

ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEI LAVORI

Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti negli immobili/immobili/strutture, come di seguito indicate:

1. Sede Centrale	via Appia Nuova 1411 – 00178 Roma;
2. Sezione di Latina e Frosinone (in quota parte)	via Congiunte Destre s.n.c. - 04100 Latina;
3. Sezione di Rieti	via Tancia 21 – 02100 Rieti;
4. Sezione di Viterbo	Strada Terme 4/a – 01100 Viterbo;
5. Sezione di Arezzo	via U. della Faggiola – 52100 Arezzo;
6. Sezione di Firenze	Scandicci – Via di Castelpulci – 50010 San Martino alla Palma (FI);
7. Sezione di Grosseto	viale Europa, 30 – 58100 Grosseto;
8. Sezione di Pisa	S.S. dell'Abetone e del Brennero, 4 – 56123 Pisa;
9. Sezione di Siena	viale Toselli, 12 – 53100 Siena.

L'elenco degli immobili ha valore PURAMENTE indicativo, pertanto, non potrà costituire titolo per l'Appaltatore per avanzare ragioni o riserve qualsivoglia per eventuali omissioni od erronee indicazioni, dovendo le opere essere eseguite a norma del presente Capitolato, in qualunque stabile o locale si debba provvedere.

L'appalto si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell'IZSLT, a qualsiasi titolo successivamente alla sua sottoscrizione senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L'IZSLT ha la facoltà di escludere taluni degli stabili compresi nell'Accordo senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.

ART. 6.7

MODALITÀ ESECUTIVE E CONDOTTA DEI LAVORI

Nel corso della vigenza dell'appalto, l'IZSLT provvederà ad affidare i lavori attraverso Ordini di Servizi, come previsto dal DM n. 49/2018, secondo un apposito software gestionale dell'IZSLT o per mezzo mail.

Ciascun ordine di servizio recherà la durata massima e il livello di urgenza degli interventi/lavori richiesti.

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà:

- istituire un ufficio con personale preposto alla ricezione degli "ordinativi" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica e posta elettronica certificata e/o ordinaria, senza aggravio di spesa;

- attivare il Sistema informatico per la presa in carico degli ODS, delle richieste provenienti dall'utenza;

- indicare il nominativo ed il recapito telefonico della persona referente con cui conferire, nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per l'IZSLT, per formulare le richieste di interventi oppure per rappresentare altre situazioni eccezionali;

- indicare il nominativo ed il recapito del Referente tecnico al quale l'IZSLT (in persona del RUP o del DL o di altro dipendente delegato) potrà rivolgersi per tutta la durata dell'accordo quadro.

Il referente dell'impresa dovrà:

- poter sottoscrivere gli ordinativi;
- curare per l'impresa l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria;
- contattare giornalmente il Direttore dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei lavori appaltati.

A mezzo dell'Ordine di Servizio, l'IZSLT, nella figura del D.L., provvederà a indicare gli interventi da eseguirsi, fermo restando che qualora nel corso dell'esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate previa ratifica da parte del D.L.

I lavori affidati con le predette modalità ed eseguiti a regola d'arte saranno contabilizzati a misura ad avvenuta ultimazione dell'intervento.

Ogni ordine avrà una numerazione progressiva. Pertanto, l'impresa, posto che ne sarà avvertita, dovrà preparare e predisporre per l'esecuzione dei lavori, ma non potrà darvi corso senza averne ricevuto l'ordine scritto e se non dopo che il D. L., avrà dato le disposizioni relative. Nell'ordine di servizio verrà stabilita la data di inizio e il tempo massimo per la esecuzione dell'intervento autorizzato. Eseguita la visita del D. L., l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti, adottando le disposizioni organizzative ed operative (anche in merito es, al numero minimo di maestranze da assegnare, in relazione alla peculiare situazione e/o intervento) che il D. L. riterrà necessarie a condurre a termine i lavori nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine previsto dall'ordine di servizio. L'ordine dei lavori di cui sopra assolve alla consegna degli stessi e, se l'Impresa non solleva alcuna eccezione, si intende che essa è a perfetta conoscenza di quanto deve fare e che la consegna è accettata senza eccezioni.

ART. 6.8

PRONTO INTERVENTO PER I LAVORI/MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE

In relazione a quanto disposto dal Direttore dei Lavori, agli interventi oggetto del presente appalto potrà essere riconosciuto il carattere d'urgenza e di indifferibilità, il cui ritardo/differimento temporale nell'esecuzione di una delle seguenti condizioni:

1-NON CONSENTE UNA SOLLECITA/IMMEDIATA ELIMINAZIONE DI STATI DI PERICOLI PER L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DI PERSONE,

2-COMPORTA UNA GRAVE LIMITAZIONE NELL'USO e FRUIBILITÀ DELL'UNITÀ IMMOBILIARE.

3-COSTITUISCE UN RISCHIO PER LA SICUREZZA DI PERSONE E/O PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO DELL'IZSLT,

4-COSTITUISCE UN INSIDIA ED UNA CONDIZIONE DI PERICOLO PER LE PERSONE.

Al ricorrere di uno solo e/o anche di più dei suddetti presupposti, all'Appaltatore per la manutenzione edile sarà ordinato, da parte del Direttore Lavori, di effettuare il lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo. In tale situazione, il D.L. si riserva di poter affidare l'intervento tramite comunicazione verbale, telefonica e successivamente confermato con Ordine di Servizio scritto.

L'appaltatore è pertanto obbligato, su richiesta/Ods del Direttore Lavori e/o comunque in ogni caso a prescindere dall'avvenuta emissione della richiesta/Ods, a intervenire in qualsiasi orario H24 per 365 gg, per provvedere con urgenza ed indifferibilità alla messa in sicurezza dell'immobile/locale/impianto, adottando tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza e di ordinaria fruibilità dei luoghi, anche nelle more del successivo intervento definitivo, che dovrà sempre preventivamente concordate con il DL.

L'appaltatore sarà ritenuto direttamente ed esclusivamente responsabile sia civilmente che penalmente in ordine all'eventuale mancato e/o ritardato e/o inefficace esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza dei luoghi, come poc'anzi indicato.

ART. 6.9

PROGETTAZIONE e CONSULENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE

Con riguardo ai lavori di manutenzione straordinaria, l'appalto comprende altresì, a completo onere e carico economico gravante esclusivamente sull'appaltatore, l'eventuale progettazione degli interventi, o altri tipi di consulenze tecnico/amministrative, secondo i nuovi criteri contenuti nel Lgs. n. 36/2023.

L'onere tecnico ed economico suddetto rimarrà ad esclusivo carico dell'appaltatore anche nel caso:

- mutate esigenze sanitarie e/o organizzative, in conseguenza delle quali l'IZSLT, a seguito di presentazione del progetto/consulenza da parte dell'Operatore economico, non dovesse procedere all'esecuzione dell'intervento.
- a seguito di presentazione del progetto da parte dell'Operatore economico, l'IZSLT ravvisasse cause ostative alla validazione del progetto/consulenza ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

Tutti i progetti e/o le consulenze, dovranno essere richiesti con ordine di servizio scritto a firma della Direzione Lavori.

Poiché la natura degli interventi è subordinata alle necessità accertabili durante il corso del presente Accordo, non risulta possibile l'elaborazione a priori dei progetti, pertanto all'atto dell'ordinativo sarà cura dell'Appaltatore produrre la progettazione degli interventi con le indicazioni tecniche progettuali fornite dalla Direzione dei Lavori.

ART. 6.10

OBBLIGO DI ADOZIONE E RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI EX ART. 34 D. LGS . N. 81/08, DA PARTE DELL'APPALTATORE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, è obbligatorio adottare i criteri ambientali minimi di sostenibilità energetica e ambientali, finalizzati agli obiettivi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008.

Detti criteri sono stati recepiti con il Decreto del Ministero Transizione Ecologica 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi."

Detto Decreto abroga il precedente Decreto Min. Ambiente 11 ottobre 2017. In base a quanto espressamente previsto dall'art. 11 del suddetto Decreto del 23 giugno 2022, le disposizioni del Decreto stesso si applicano a tutti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Codice dei Contratti pubblici: per quanto sopra, preso atto delle prestazioni oggetto del presente appalto, il rispetto dei detti criteri costituisce a pieno titolo obbligazione contrattuale da parte dell'appaltatore.

ART. 6.11

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTATORE PRECAUZIONI PARTICOLARI

Nel formulare l'offerta l'Impresa dovrà tener presente quanto segue:

- a) che i lavori di manutenzione saranno eseguiti in locali e ambienti che potranno contenere arredi e apparecchiature non rimovibili e per le quali dovrà essere garantita dall'Impresa la più valida protezione e ambienti che potranno contenere arredi e apparecchiature rimovibili che dovranno essere spostati in locali indicati dalla D.L. senza che l'Impresa possa pretendere compensi aggiuntivi;
- b) che i lavori di manutenzione saranno eseguiti in locali ad uso sanitario e qualsiasi difficoltà organizzativa delle lavorazioni sarà ad esclusivo carico dell'appaltatore;
- c) l'Impresa sarà responsabile dei danni che arrecherà a detti arredi e apparecchiature;

d) che i lavori potranno subire dei rallentamenti o delle sospensioni per necessità sanitarie senza che l'Impresa possa pretendere compensi aggiuntivi.

ART. 6.12

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

La modalità di svolgimento del presente accordo quadro sarà la seguente:

a) i mezzi ed il personale dovranno essere facilmente riconoscibili; il personale in particolare dovrà indossare adeguati abiti da lavoro, con impresso il logo e/o la ragione sociale dell'Impresa per la quale operano, provvisto di protezioni personali idonee a norma di legge. Tutto il personale addetto dovrà essere munito di cartellino identificativo ed il/i caposquadra dovranno essere sempre rintracciabili tramite telefono cellulare, i cui numeri dovranno essere comunicati alla DL prima del giorno fissato alla consegna dei lavori.

b) Le commesse o ordini di lavoro, registrati sul sistema informatico fornito dalla Stazione Appaltante per la gestione delle chiamate di manutenzione, da parte del personale incaricato dalla DL, conterranno il numero della segnalazione, la data di ricezione della richiesta pervenuta all'IZSLT, la data e l'ora di trasmissione che sarà considerata, a tutti gli effetti, quale decorrenza del tempo di intervento delle squadre per essere attive sul posto. Le commesse o ordini di lavori di manutenzione indicheranno altresì il luogo dell'intervento e la natura dei lavori da eseguire, eventualmente la durata. L'esecuzione di ogni lavoro di manutenzione non è in alcun modo subordinata all'accettazione della relativa richiesta di intervento da parte dell'Appaltatore, posto che eventuali riserve o eccezioni dovranno essere riportate nel verbale di consegna dei lavori o nei libri contabili.

c) L'Appaltatore è tenuto a controllare che lo svolgimento di ogni singola richiesta di lavoro, ancorché soggetta a variante, non comporti un aumento di spesa rispetto alla somma preventivata. Qualora si profili tale eventualità, l'Appaltatore dovrà ottenere dalla DL la relativa autorizzazione a procedere. In mancanza di autorizzazione superiore le lavorazioni eseguite non saranno contabilizzate fino alla eventuale approvazione. L'Appaltatore dovrà riportare nel rapporto di lavoro consegnato all'Ufficio Direzione Lavori, la data di ultimazione dei lavori di ogni singola commessa nel giorno stesso del suo completamento e deve essere firmato per accettazione dal personale che ha inoltrato la richiesta di intervento. È fatto salvo per la DL di ordinare all'Appaltatore il ripristino quo ante, a sua cura e spese, di quanto eseguito in difformità agli ordini impartiti. Se chiesto dalla D. L., l'Appaltatore dovrà fornire un adeguato numero di fotografie (ante, inter e post operam), che sarà preso in esame per l'elaborazione della contabilità e considerato parte integrante della stessa. Se la consegna della documentazione fotografica avviene tramite supporto informatico, questa deve essere raccolta in singole cartelle nominate con il numero assegnato dell'ordine di lavoro dalla D. L..

d) L'Appaltatore dovrà gestire quindi le commesse o ordini di lavoro o richieste di lavoro inoltrate dalla DL, con modalità tali da garantire:

- la ricezione delle stesse in house e l'esecuzione dei lavori nei giorni lavorativi, di 8 ore giornaliere, secondo l'orario previsto dai vigenti contratti di lavoro adottati. Verrà messa a disposizione il web software di gestione delle chiamate aziendali;
- il tempestivo riscontro online dell'andamento dei lavori ordinari, eseguiti o quelli ancora in corso;
- la flessibilità delle maestranze operative per svolgere compiutamente un intervento, passando cioè dall'attività di manutenzione d'urgenza a quella di manutenzione ordinaria o straordinaria strettamente connessa, finalizzate a riparare, rinnovare e sostituire finiture di edifici o porzioni di edifici se ordinato dalla D.L.;
- la massima efficienza con inizio dei lavori d'intervento entro le ore 7:00 di ogni giorno lavorativo;
- l'integrale e puntuale svolgimento dei lavori, mantenendo inalterata per tutta la durata dei lavori la fruibilità degli impianti se compatibile e degli immobili;
- la tempestiva comunicazione alla DL di ulteriori stati di pericolo, che dovessero emergere durante lo svolgimento dei lavori, o che venissero rilevati dalle maestranze dell'Appaltatore in occasione dell'accesso ai luoghi ancorché non attinenti ai lavori commissionati;

- l'utilizzo di mezzi d'opera, occorrenti all'esecuzione degli interventi, perfettamente equipaggiati e in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme che regolano la materia della sicurezza sul lavoro;

- il confinamento e/o la recinzione delle aree di cantiere o d'intervento, ove necessario per norme di Legge o Regolamenti: gli impianti e le aree, interessate dagli interventi, dovranno essere sempre posti "in sicurezza", sia nelle prime fasi dell'intervento che in quelle successive di lavoro come richiesto dalla S.A. Qualora il ripristino e/o il completamento fossero affidati ad altre imprese, tali condizioni di sicurezza dovranno essere mantenute fino

alla consegna dell'opera agli operatori incaricati. L'Appaltatore sarà responsabile unico delle aree cantierizzate e di tutto quanto in esse contenute;

- il ripristino dello stato prestazionale e della funzionalità del sub sistema edilizio a conclusione di ciascun intervento.

e) L'Appaltatore dovrà garantire lo svolgimento dei lavori nel rispetto delle normative o regolamenti vigenti, sollevando la S.A. del pagamento di sanzioni, eventualmente, impartite dagli altri organismi preposti al controllo del territorio o alla tutela dei beni e fabbricati vincolati, qualora determinate da negligenza, omissione o colpa dell'Appaltatore. Nei suddetti casi l'Appaltatore incorrerà nell'irrogazione delle penali previste nel presente C.S.A.; qualora la sanzione venisse comminata alla S.A. e da questa liquidata, la suddetta penale sarà incrementata dell'importo della sanzione. Nel caso in cui la sanzione venisse comminata all'Appaltatore, questo dovrà fornire alla D.L. riscontro dell'avvenuto pagamento.

f) Qualora per l'esecuzione dei lavori se già non previsto dalla D.L. si rendesse necessaria l'Occupazione del Suolo Pubblico (OSP), anche per poche ore di lavoro, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio della Direzione dei Lavori. Ricevuta la predetta comunicazione la D.L. potrà redigere la relativa documentazione a firma del Direttore dei Lavori, a ciò appositamente delegato per lo svolgimento del presente appalto, da inoltrare all'Ente preposto e disporre, per la lavorazione in corso, la relativa sospensione a valere fino alla data di rilascio della relativa autorizzazione all'OSP. Successivamente l'Appaltatore, ricevuta dalla D.L. la documentazione, dovrà altresì provvedere, nel limite massimo dei 2 (due) giorni successivi, a presentarla presso gli uffici competenti per territorio, anticipando per conto della S.A. gli eventuali oneri richiesti. Qualora l'Appaltatore non comunichi tempestivamente alla D.L. la necessità di chiedere l'OSP ovvero tardi nella presentazione o nel ritiro dell'autorizzazione presso il competente ufficio, incorrerà nella penale prevista nei casi di ritardo di cui al presente

C.S.A. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richiedesse una occupazione del suolo pubblico in via d'urgenza, l'Appaltatore è tenuto ad avviare, in luogo della S.A., le relative procedure in vigore presso l'ufficio preposto.

Quanto stabilito dal presente Capitolato per l'ottenimento dell'OSP si applica per l'ottenimento di eventuali nulla osta preventivi da parte di altri Enti di controllo quali la Soprintendenza archeologica e/o paesaggistica, VV.FF., ecc. Le somme anticipate dall'Appaltatore per l'ottenimento dei nulla osta preventivi saranno liquidate con apposito certificato di pagamento, previa presentazione delle reversali, senza altro onere aggiuntivo.

g) In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla immediata messa in sicurezza dei luoghi.

h) L'IZSLT si riserva il diritto di verificare col proprio personale dipendente o con propri consulenti incaricati l'esecuzione delle attività contrattualmente affidate ed eseguite e il rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

i) Tutte le contestazioni di inadempienza fatte al responsabile tecnico dell'Impresa in loco avranno lo stesso valore come fossero fatte direttamente all'Appaltatore.

I locali, gli impianti e le attrezzature dovranno in ogni momento essere accessibili ai funzionari della S.A. per tutti in controlli e interventi che la stessa riterrà di effettuare sia a mezzo del personale dipendente sia da parte di incaricati di sua fiducia. All'emissione di ciascun ordine o di commessa di lavoro successivo, la consegna dei lavori si intende acquisita:

- mediante restituzione alla D.L. dei lavori dell'ordine controfirmato dall'Appaltatore, nel periodo di tempo necessario all'inserimento dello stesso nel sistema informativo;

- in maniera telematica con l'inserimento della richiesta sul sistema informatico direttamente da parte del DL o personale della D.L.

ART. 6.13

RECAPITO TELEFONICO ATTIVO H24 - 365 GG ALL'ANNO

Fermo restando quanto richiesto in precedenza, l'appaltatore dovrà, inoltre, notificare all'Ufficio Tecnico, in fase di avvio dell'appalto:

- recapito telefonico al fine di essere reperibile, in caso di necessità, 24 ore su 24;
- recapito / indirizzo e-mail per la trasmissione degli ODS/TICKET richiesta intervento, e/o di manutenzioni e/o di lavori, che assolve alla funzione di CALL CENTER, da integrare nel SISTEMA INFORMATICO.

ART. 6.14

RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile di tutti i danni che potranno avvenire in seguito alla esecuzione dei lavori, tanto alle persone quanto alle cose, sia dell'IZSLT sia di terzi. A tal uopo procederà con le debite cautele e circospezioni, adottando tutte quelle misure e precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e cose attenendosi a tutte le leggi dello Stato e regolamenti locali senza che occorra ordine o richiamo dell'Ufficio Tecnico.

ART. 6.15

MATERIALI DEPOSITATI SUL LAVORO

I materiali saranno depositati sul luogo dei lavori secondo il bisogno, in quantità tali che il deposito non risulti ingombrante e incomodo.

ART. 6.16

PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA NEL LAVORO

L'appaltatore è tenuto a osservare le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Deve esibire quanto previsto dall'allegato XVII e fornire una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavori dipendenti.

ART. 6.17

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

ART. 6.18

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara, assumendone la piena responsabilità e le relative obbligazioni che si intendono comprese nel corrispettivo dell'appalto:

1. di essere impresa in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale di cui agli artt. 26 e 97 del D.Lgs. n. 81/2008, con esperienze e capacità di realizzazione di lavorazioni analoghe alle opere di contratto e di disporre di idonea organizzazione, di capitali, macchine ed attrezzature nonché della competenza, diligenza e perizia necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle Opere appaltate con il presente Contratto, con gestione a proprio esclusivo rischio; di assumersi, pertanto, ogni responsabilità relativa all'adeguatezza e sicurezza della propria organizzazione imprenditoriale, nonché a tutte le prestazioni che eseguirà in base al Contratto ed a tutte le metodologie e tecniche di esecuzione delle Opere che adotterà, responsabilità che non saranno in alcun modo escluse né limitate da qualsiasi controllo, verifica, ispezione dell'IZSLT o di suoi incaricati;
2. di essere in regola con gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore e si impegna ad inviare mensilmente via mail all'IZSLT documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento degli stipendi ai dipendenti, nella misura stabilita dai contratti collettivi di categoria, e l'adempimento dei relativi obblighi previdenziali;
3. di essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi, fiscali verso i dipendenti e con quant'altro obbligatorio per l'esercizio dell'attività di impresa;
4. di operare con personale stabilmente e continuativamente alle proprie dipendenze;
5. di essere titolare delle iscrizioni ad enti assicurativi, previdenziali e di categoria;
6. di applicare ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal vigente CCNL nonché dagli accordi integrativi provinciali di cui al CCPI della Provincia in cui si svolgeranno i lavori oggetto del presente Contratto; l'Appaltatore terrà l'IZSLT indenne e manlevata da ogni pretesa, onere, costo, danno, incluse le spese legali occorrenti, derivante dalla mancata osservanza di quanto sopra previsto nonché terrà a proprio carico tutti gli oneri, i costi e i danni che dovessero derivare all'IZSLT da eventuali controversie di lavoro, previdenziali o assistenziali promosse dai dipendenti dell'Appaltatore medesimo o dei suoi eventuali subappaltatori; tale impegno deve ritenersi valido, efficace ed azionabile anche nel caso in cui, in qualsiasi momento, qualsiasi disposizione del presente Contratto od il Contratto stesso risultassero invalidi, inefficaci o non azionabili sotto qualsiasi aspetto o per qualsiasi ragione;
7. di applicare le norme relative all'impiego, alla sicurezza, alla protezione, alla sanità, alla previdenza e sicurezza sociale ed all'assicurazione, di garantire la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione delle Opere e di assumersi ogni responsabilità per gli infortuni che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto, tenendo l'IZSLT indenne e manlevata da ogni relativa pretesa, onere, costo, danno, incluse le spese legali occorrenti;
8. di avere esaminato e valutato attentamente il Capitolato e tutta la documentazione di gara e di essere perfettamente edotto su tutte le condizioni, modi, termini e corrispettivi ivi stabiliti, e di non avere alcun rilievo da formulare al riguardo;
9. di aver accuratamente esaminato i documenti allegati al presente capitolato, del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e tutti gli altri documenti di gara, di non avervi riscontrato omissioni, errori, incongruenze, vizi o difetti e, in generale, di non aver alcun rilievo da formulare in relazione agli stessi, e di considerarli altresì sufficienti a fornire all'Appaltatore medesimo piena comprensione delle opere da realizzare in conformità delle norme vigenti;
10. conseguentemente l'Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione ad alcun titolo in merito ad eventuali omissioni, errori o imprecisioni relativamente sia a tali documenti da esso predisposti che a quelli allegati alla gara né per tali situazioni potranno essere giustificati suoi ritardi, inadempimenti o richieste di maggiori oneri, dichiarando l'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, di avere avuto già in fase di gara tutto il tempo e le informazioni da parte della Stazione Appaltante per avere piena consapevolezza delle opere da eseguirsi;

11. di nulla voler eccepire, durante l'esecuzione delle Opere, sulla mancata conoscenza di condizioni o sulla sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi non si configurino come sorprese geologiche e/o cause di forza maggiore;
12. nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'IZSLT avrà facoltà di integrare/modificare a suo insindacabile giudizio i lavori stessi;
13. che tutte le approvazioni, da parte dell'IZSLT o della Direzione Lavori, degli elaborati progettuali e di eventuali proposte di modifica degli altri documenti contrattuali formulati e/o sviluppati dall'Appaltatore non esonerano il medesimo dalle responsabilità qui assunte a termini di Legge;
14. che i lavori/manutenzioni/interventi oggetto del presente Contratto possono essere eseguiti secondo le indicazioni, le modalità ed i tempi previsti negli OdS/richieste, non avendo avuto rilievi da formulare in merito a tutte le previsioni e costi indicati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento restando a suo carico ogni eventuale approfondimento da esso ritenuto necessario;
15. di rendersi disponibile a proporre, chiarire, condividere e concordare con la S.A. e con la Direzione Lavori tutti i particolari progettuali, costruttivi ed operativi, ovvero a qualificare con gli stessi e l'IZSLT, ogni opera e metodologia applicativa di esecuzione che l'Appaltatore ritenga più idonea in rapporto alle lavorazioni del presente Contratto, fermo restando che l'avvenuta condivisione con l'IZSLT, financo l'approvazione, l'autorizzazione o altra manifestazione di assenso prestata da parte dell'IZSLT, non farà in alcun modo venire meno la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore in forza del presente Contratto;
16. di avere preso esatta conoscenza dei luoghi e delle condizioni in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto del Contratto, dei percorsi disponibili per i trasporti al sito e dal sito e degli accessi allo stesso, nonché delle modalità di esecuzione previste dall'IZSLT, e di avere piena e compiuta conoscenza della documentazione contrattuale;
17. di essere pienamente edotto dell'attuale stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dall'immobile, delle preesistenze, delle necessità tecniche ed esecutive di cui al presente capitolato e suoi allegati e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali nonché di tutte quelle circostanze prevedibili e alee che possano influire sulla realizzazione delle opere. In particolare ed esemplificativamente l'Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione del prezzo e nell'assunzione ed estensione del rischio a suo carico delle condizioni di approvvigionamento di energia, dei materiali, degli accessi e relativi percorsi, della viabilità e relativi vincoli, della ubicazione delle cave e delle discariche provvisorie e definitive e dei relativi costi, della necessità di rispettare i limiti di emissioni di rumori, vibrazioni, polveri ecc. durante l'esecuzione dei lavori;
18. di avere valutato completamente, nessuno escluso, anche indipendentemente dalle specifiche calcolazioni, verifiche, tecniche e tecnologie indicate nella documentazione a base di gara, i rischi e gli oneri connessi con i lavori oggetto del Contratto, come da PSC allegato;
19. di avere ritenuto congrui, remunerativi e convenienti i prezzi e il corrispettivo pattuito e di rinunciare ora e per allora a qualunque richiesta di oneri aggiuntivi per errate valutazioni dallo stesso commesse in fase di offerta;
20. di impegnarsi a tenere l'IZSLT manlevata e indenne da ogni pretesa, onere, costo, danno, incluse spese legali, derivante da errori e imprecisioni progettuali e comunque a segnalare eventuali imprecisioni prima di qualsivoglia lavorazione. In difetto, l'Appaltatore procederà a proprie cure e spese alla corretta esecuzione delle opere, compresa l'effettuazione di eventuali ripristini o rifacimenti su lavorazioni già effettuate ed al corretto adempimento del Contratto;
21. che eseguirà le proprie prestazioni in modo tale da evitare o minimizzare l'inquinamento acustico, il disturbo della quiete pubblica ed altre immissioni dannose o nocive, evitando in particolare che le proprie attrezzature e lavorazioni provochino alcuna interferenza con le limitrofe attività produttive dell'IZSLT, in particolare per quanto riguarda l'emissione di polveri nei confronti degli attigui edifici. Al riguardo, l'Appaltatore terrà l'IZSLT manlevata da ogni pretesa, onere, costo, danno, incluse le spese legali occorrenti, derivante dai fatti menzionati nella presente disposizione;
22. che sarà esclusivo responsabile di eventuali lesioni personali e/o decessi e/o danni di ogni genere alle cose ed alle proprietà, anche di terzi, in qualsiasi momento verificatisi, che siano causati o derivino dall'esecuzione delle Opere, e che terrà l'IZSLT indenne e manlevata da ogni pretesa, onere, costo, danno, incluse le spese legali occorrenti, derivante da tali lesioni, decessi e danni;
23. l'appaltatore dichiara comunque, a suo rischio e sotto la sua responsabilità, di aver preso diretta e adeguata conoscenza di tutti gli elementi necessari od opportuni al fine di valutare i lavori e i loro costi e per eseguirli, fino a totale compimento a perfetta regola d'arte dell'Opera, ritenendo pertanto remunerativo il prezzo concordato anche in presenza delle possibili difficoltà

connesse alla eventuale contemporanea presenza, durante i lavori, di altri soggetti per la esecuzione di opere che l'IZSLT decidesse di scorporare in corso d'opera escludendole dal Contratto o aggiungere;

24. l'appaltatore dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative di sua competenza richieste dalla legge applicabile al fine dell'esecuzione dell'Opera e si impegna a mantenere pienamente valide ed efficaci le suddette autorizzazioni amministrative ai fini e durante tutto il corso dell'esecuzione dell'Opera. L' Appaltatore si impegna al pieno rispetto di tutta la normativa urbanistica ed ambientale tempo per tempo applicabile durante tutto il corso dell'esecuzione dell'Opera.

L'Appaltatore assume a proprio esclusivo carico, intendendosi le prestazioni compensate con i corrispettivi contrattuali:

1- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

2- le attività di rilievo, prove, ispezioni anche distruttive, sondaggi ecc. occorrenti od utili all'esecuzione dei lavori o richieste dall'IZSLT per comprovate ragioni;

3- le imposte e tasse per l'occupazione del suolo pubblico e tutti gli oneri, comunque denominati, dovuti agli enti competenti per l'accesso al sito e lo svolgimento dei lavori;

4- le spese, compresi tutti gli eventuali costi e contribuzioni, per l'uso delle discariche autorizzate per il conferimento delle terre di scavo e dei rifiuti, essendo a cura ed onere dell'Appaltatore lo smaltimento, nel rispetto delle vigenti norme, di tutti i materiali di risulta comunque generati in sito durante l'esecuzione dei lavori. Al riguardo, l'Appaltatore terrà l'IZSLT indenne e manlevata da ogni pretesa, onere, costo, danno, incluse le spese legali occorrenti, derivante dal mancato rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti. Restano in capo alla S.A eventuali attività di bonifica ambientale;

5- le prestazioni ed oneri compresi nell'appalto di cui alle descrizioni tecniche e relazioni di progetto nonché quelli comunque necessari conseguenti al rispetto dell'obbligo di risultato;

6- la formulazione dell'organigramma di cantiere, con individuazione precisa tra i soggetti del responsabile della sicurezza del cantiere, delegato dall'Appaltatore;

7- Recinzioni di cantiere e precauzioni: l'Appaltatore è tenuto a realizzare e ad adeguare le recinzioni di cantiere alle esigenze di progressione dei lavori ed anche alle necessità di sicurezza nei confronti delle aree limitrofe. Le recinzioni potranno pertanto essere soggette a modifiche, spostamenti e ricostruzioni in corso lavori secondo necessità e disposizioni che l'IZSLT e la Direzione dei Lavori potranno esprimere per oggettive esigenze operative. In tali casi si valuteranno e converranno con l'Appaltatore le soluzioni più opportune e di minore impatto per l'esecuzione dei lavori, fermo restando che anche le eventuali serigrafie dovranno essere modificate e poste secondo le indicazioni dell'IZSLT;

8- le recinzioni, anche quelle eventualmente già eseguite della S.A, dovranno essere adeguatamente controventate dal lato del cantiere, perfettamente aderenti al suolo (ed anche al soffitto se in interno), prive di qualsiasi sporgenza o protuberanza verso il fronte esterno ed in sommità e realizzate in modo tale da costituire una solida e valida barriera agli urti, alla propagazione di polvere e rumore, alla fuoriuscita di liquidi;

9- analoghe protezioni e delimitazioni, dovranno essere realizzate anche a copertura di passaggi accessibili al pubblico nel caso di rischi provenienti da lavori aerei;

10- i varchi nelle recinzioni per la formazione di accessi carrai e pedonali dovranno essere facilmente accessibili, ben disgiunti da accessi fruibili dal pubblico e adeguatamente segnalati e controllati;

11- la pulizia dell'area di cantiere al fine di garantire il massimo decoro; in particolare dovrà essere garantita la pulizia delle ruote dei mezzi prima dell'accesso degli stessi sulla pubblica via;

12- l'onere di predisporre e collocare i cartelli indicativi del cantiere che dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art. 90, comma 7 del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e, più in generale, dalla normativa applicabile (ivi inclusa la normativa edilizia);

13- l'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione dei Lavori e al CSE lo schema dell'impianto di cantiere preventivamente alla sua realizzazione;

14- oneri per uffici, baracche e guardiania;

15- oneri per la gestione dei rapporti con gli enti erogatori di servizi (a titolo di esempio: acqua, energia elettrica, telefonia, fognature, ecc.), compresi di rilievi e indagini conoscitive nonché per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per allacciamenti, forniture, scarichi e per l'esecuzione delle prescrizioni disposte dai suddetti enti. Restano in capo alla Committenza i soli oneri per i contratti definitivi di forniture e allacci;

16- l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le necessarie opere temporanee di recinzione, protezione, camminamenti e mancorrenti e simili richiesti per salvaguardare la sicurezza, pulizia e facilità di accesso di tutti i percorsi destinati alle persone anche estranee al cantiere circolanti nelle adiacenze.

L'Appaltatore dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie (abbattimento polveri, attenuazione rumori, evacuazione gas nocivi, etc.) a garantire l'igiene sul lavoro ed a ridurre i disturbi anche nei riguardi degli insediamenti produttivi, urbani e abitato cittadino e delle installazioni circostanti ed in particolare evitare fermi lavorativi all'IZSLT;

17- l'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata del cantiere, limitatamente alle aree di lavoro sia interne che esterne, un livello di illuminamento non inferiore a 20 lux;

18- l'Appaltatore dovrà porre in essere adeguata cartellonistica informativa nei confronti del personale degli ambienti che resteranno operativi circostanti all'area dei lavori di creazione dell'Opera, nonché di cartellonistica stradale a norma di legge all'esterno dell'area di cantiere lungo la viabilità per il raggiungimento del cantiere;

19- gli oneri derivanti dall'esecuzione delle eventuali prove di carico e verifiche delle varie strutture che venissero ordinate dal Direttore dei Lavori e/o dalla S.A.; la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti dal DL e/o dall'IZSLT, comunque occorrenti per l'esecuzione di prove e verifiche;

20- gli oneri derivanti dal garantire la pulizia delle ruote dei mezzi di cantiere utilizzati per il trasporto dei materiali anche con apposite attrezzature installate in prossimità dell'uscita dal cantiere interno;

21- il ripristino delle condizioni originarie di viabilità e delle opere a verde modificate e/o danneggiate durante l'esecuzione dei lavori;

22- gli oneri per la realizzazione delle campionature richieste dalla Stazione Appaltante;

23- gli oneri per la fornitura di tutti i documenti richiesti dalla Stazione Appaltante e per l'autorizzazione delle imprese e dei lavoratori che dovranno operare in cantiere come pure il coordinamento, la condivisione dei cronoprogrammi e la partecipazione a tutte le necessarie riunioni di coordinamento tecniche, progettuali e operative richieste dall'IZSLT stessa;

24- l'appaltatore terrà l'IZSLT indenne e manlevata da ogni pretesa, onere, costo, danno, incluse le spese legali occorrenti, derivante da eventuale invalidità, irregolarità, inefficacia e/o vizi afferenti alle autorizzazioni amministrative rilasciate in favore ed in possesso dell'Appaltatore;

25- l'appaltatore terrà l'IZSLT indenne e manlevata da ogni pretesa onere, costo, danno, incluse le spese legali occorrenti, derivante dalla eventuale violazione di detta normativa applicabile in materia urbanistica;

26- l'appaltatore terrà l'IZSLT indenne e manlevata da ogni pretesa onere, costo, danno, incluse le spese legali occorrenti, derivante dalla eventuale violazione della normativa applicabile in materia ambientale;

27- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso.

ART. 7

REQUISITI DELL'AZIENDA APPALTATRICE

1. Requisiti legali e amministrativi

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività di manutenzione e costruzione edilizia e manutenzione di impianti idrico sanitari e per impianti di depurazione (ATECO pertinente).
- Possesso di DURC regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
- Assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
- Possesso di Partita IVA e posizione contributiva regolare verso INPS/INAIL.
- SOA -OG1/III

2. Requisiti tecnico-professionali

- Personale tecnico qualificato con formazione specifica:
 - Addetti PES/PAV/PEI secondo Norma CEI 11-27.
 - Formazione in sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008).
 - Addetti al primo soccorso e antincendio.
- Esperienza documentata di almeno 3 anni in attività di manutenzione su impianti di pari complessità.
- Capacità di eseguire prove e misure elettriche secondo le norme CEI (es. CEI 64-8, CEI EN 50110).
- Capacità di aggiornare la documentazione tecnica e gli schemi elettrici post-intervento.

3. Requisiti di sicurezza e organizzazione

- Piano Operativo di Sicurezza (POS) aggiornato.
- Procedure aziendali per la gestione delle emergenze e la messa in sicurezza degli impianti.
- Disponibilità di DPI di III categoria (guanti isolanti, visiere, abbigliamento ignifugo, ecc.).
- Organizzazione interna per pronto intervento (reperibilità e tempi massimi di intervento).

3. Certificazioni Aziendali Obbligatorie

- SOA – OG1/III
- ISO 9001: sistema di gestione per la qualità.
- ISO 14001: gestione ambientale.
- ISO 45001: gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
- Certificazioni specifiche per energia e ambiente (ESCo, EGE).

4. Requisiti del personale tecnico addetto alla manutenzione

1. Qualifica e formazione professionale

- Diploma o qualifica professionale in ambito elettrico/elettrotecnico, o comprovata esperienza pluriennale nel settore.
- Formazione specifica per lavori elettrici in conformità alla **Norma CEI 11-27**:
 - **PES** (Persona Esperta)
 - **PAV** (Persona Avvertita)
 - **PEI** (Persona Idonea) per lavori sotto tensione.
- Aggiornamento periodico della formazione (almeno ogni 5 anni o secondo normativa vigente).

2. Formazione in materia di sicurezza

- Formazione generale e specifica ai sensi del **D.lgs. 81/2008**.
- Addestramento all'uso dei **DPI di II° - III° categoria**.
- Formazione per **lavori in quota** (se applicabile).
- Abilitazione al **primo soccorso** e **antincendio** secondo il rischio presente nei luoghi di lavoro.
- Conoscenza delle procedure di emergenza aziendali.

3. Abilitazioni e competenze tecniche

- Capacità di leggere e interpretare progetti, schemi elettrici e documentazione tecnica.
- Abilitazione all'uso della strumentazione di misura.

- Conoscenza delle norme tecniche CEI applicabili agli impianti oggetto di manutenzione.
- Competenza nell'esecuzione di:
 - Misure di isolamento e continuità.
 - Prove funzionali su differenziali e dispositivi di protezione.
 - Verifiche periodiche previste dalla legge e dalle norme tecniche.

4. Requisiti sanitari e idoneità

- Idoneità sanitaria alla mansione rilasciata dal medico competente.
- Assenza di limitazioni fisiche incompatibili con l'attività (es. lavori in quota, spazi confinati).

5. Comportamento e gestione lavori

- Capacità di operare nel rispetto delle procedure interne del committente.
- Compilazione accurata della documentazione di intervento (rapportini, verbali di prova, aggiornamento schemi).
- Uso corretto di attrezzature, strumenti e materiali messi a disposizione.
- Riservatezza su dati, impianti e informazioni aziendali.

Art. 8

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI

L'Operatore Economico Appaltatore, durante l'esecuzione dell'appalto, è tenuto all'osservanza degli articoli del presente Capitolato e alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia, e a quelle di cui all'elenco seguente da considerarsi indicativo ma non esaustivo:

- a) Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) e D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
- b) MIT - Circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 e Linee Guida ANAC vigenti;
- c) Leggi regionali e di ogni altra autorità competente con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori;
- d) Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 9

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente a corpo;
2. Il prezzo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara costituisce l'importo contrattuale;
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della normativa vigente. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente.

Art. 10

CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione della prestazione ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. E' fatto salvo quanto indicato nel bando o nella lettera di invito in applicazione dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nel cui caso l'Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

Al momento della consegna dei lavori, sarà consegnata all'Aggiudicatario la documentazione inerente le Linee Guida per la gestione e la manutenzione degli impianti di depurazione acque reflue.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 11

ONERI DELL'AGGIUDICATARIO, DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Aggiudicatario si impegna anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 D. Lgs. 36/2023:

- Ad eseguire le prestazioni nel rispetto dei tempi previsti e riportati sul Disciplinare di gara, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati;
- Ad impiegare e a far impiegare al Gruppo di lavoro la diligenza richiesta per lo svolgimento delle prestazioni affidate ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c. nonché ad informare il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 1375 c.c.;
- A rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni richiamate dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023;
- A recepire tempestivamente eventuali prescrizioni dettate dal RUP o dal DEC;
- A segnalare tempestivamente al RUP eventuali criticità circa aspetti tecnici ed economici che potrebbero influire sull'esecuzione della prestazione e a cooperare con il Committente per la risoluzione delle stesse.
- A presentare, all'atto della consegna dei lavori, del documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81, art. 26 comma 3; contestualmente alla presentazione del documento di valutazione dei rischi, la Ditta indicherà un proprio Responsabile del piano della sicurezza in fase esecutiva (il suo nominativo sarà riportato nel verbale di consegna), il quale, fra l'altro, avrà il compito di verificare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'IZSLT l'effettiva armonizzazione dei rispettivi piani di sicurezza;
- A stipulare l'assicurazione, nei termini di legge contro gli incidenti di tutte le opere e del cantiere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale;
- A comunicare ad avvenuta aggiudicazione, a conferma e integrazione di quanto già dichiarato in sede di offerta, i seguenti dati:
 - numero telefonico, per recapito sia diurno che notturno, per i casi d'urgenza;
 - nominativo e qualifica del Responsabile Tecnico di Commessa con relativo recapito;
 - nominativi e qualifiche degli addetti ai lavori.I recapiti sopra indicati dovranno essere attivi in ogni momento, anche di notte e nei giorni festivi, in modo da poter ricevere ogni tipo di richiesta e provvedere con immediatezza alla risoluzione del problema che di volta in volta si pone, secondo i termini previsti dal presente capitolato.

L'Aggiudicatario si assume la responsabilità civile e/o penale per i danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori od omissioni commessi nell'esecuzione della prestazione professionale.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e le disposizioni o prescrizioni da esso emanate attraverso il RUP, non liberano l'Aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti all'esecuzione delle prestazioni secondo criteri di perizia, diligenza e rispondenza alle clausole previste dai documenti di contratto, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme, in vigore sul territorio nazionale.

L'Aggiudicatario è parimenti tenuto a rispondere di quanto derivante dal presente capitolato, dal contratto e dai relativi documenti di gara e/o richiamati, oltre che del comportamento dei suoi eventuali dipendenti e collaboratori.

Il Committente, a sua volta, si impegna ad osservare il canone di buona fede e correttezza e a cooperare con l'Aggiudicatario al fine di agevolare, per quanto di propria competenza, l'adempimento dell'incarico oggetto dell'affidamento.

Il Committente terrà i contatti con l'Aggiudicatario attraverso il RUP e il DEC che avranno il compito di controllare ed assicurare la regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni, nonché l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni contenute nel presente capitolato prestazionale.

Il RUP e il DEC provvederanno al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Aggiudicatario e segnalando tempestivamente al Committente e all'Aggiudicatario eventuali inadempienze e/o irregolarità riscontrate.

Art. 12

SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Eventuali sospensioni dell'esecuzione della prestazione può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
2. Le sospensioni disposte dal Direttore Lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art. 10 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi della vigente normativa.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, in base alla vigente normativa.
4. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.
5. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare l'esecuzione della prestazione nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 121, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.⁶⁸ La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programmai, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 13.

Art. 13

PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato adempimento da parte dell'aggiudicatario, si applicherà la penale, per ogni giorno di ritardo decorrente dalla data di inadempienza, nella misura variabile tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10%, salvo il maggior danno, ai sensi del comma 1, art. 126, del Dlgs. n. 36/2023.
2. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto in base alla vigente normativa.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.
4. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Art. 14

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei lavori predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice ed essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore Lavori. La stazione può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
3. Il programma dei lavori dell'appaltatore deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni (WP), le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
4. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori. In caso di modifica contrattuale, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare il programma lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione o aggiuntivo.

Art. 15

INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di esecuzione della prestazione o delle scadenze intermedie individuate all'art. 10 per le seguenti cause:
 - esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
 - tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
 - eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

Art. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO

1. I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal RUP, concretizzano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
2. L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini di esecuzione della prestazione o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

3. il mancato adempimento di numero tre disposizioni del RUP è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
4. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17

ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) è prevista l'anticipazione del prezzo. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla firma del verbale di inizio lavori e alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 18

PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.
2. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica all'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP; in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui sopra oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.
3. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nel termine di 30 giorni. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

4. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, co. 6, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 16, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a Euro € 40.000 (Euro quarantamila).

6. Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

7. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 11, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 36/2023.

9. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni per l'emissione del SAL, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 5.

11. È garantito il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione committente nei casi di cui all'art. 119, c0. 11, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Art. 19

PAGAMENTI A SALDO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento relativo agli acconti.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. Ai sensi dell'art. 125, co. 7, del D.lgs. n. 36/2023 all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del progetto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:
 - i. importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
 - ii. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - iii. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo approvato con apposito Decreto Ministeriale.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi dell'art. 35, co. 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 (e s.m.i.), il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

L'aggiudicatario della presente procedura di gara potrà emettere fattura elettronica solo dopo aver acquisito il relativo ordinativo.

Gli atti contabili redatti dal DL sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

La contabilità può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

L'importo fatturato complessivo sarà quello indicato nell'offerta economica presentata in fase di gara per le sole voci relative alle attività di progettazione della fattibilità tecnica ed economica.

Le fatture devono essere inviate in forma elettronica, per il tramite del Sistema di Interscambio.

Il Codice univoco dell'IZSLT al quale deve essere spedita la fattura elettronica è: **UFJCBG**.

Le fatture emesse in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, a partire dal 01.07.2017, sono assoggettate al regime della Scissione dei pagamenti (Split Payment).

L'IZSLT, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino:

- a) il codice CIG del relativo contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge 23 giugno 2014, n. 89;
- b) il numero dell'ordine;
- c) causale di pagamento e relativo periodo di riferimento;
- d) il pagamento sarà effettuato entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previo esito positivo degli accertamenti di cui al comma 6 dell'art. 11 del d.lgs 36/2023;
- e) il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accrediti sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall'affidatario prima della stipula del contratto.

L'Aggiudicatario si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii pertanto, la ditta si impegna ad indicare su ogni fattura le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, sul quale la Stazione Appaltante dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo.

Art. 20

RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E SALDO

1. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento dei corrispettivi d'appalto comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 231/2002.
2. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).

Art. 21

DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

1. In materia di disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici si applica la normativa vigente di cui al D.lgs. n. 36/2023 ed all'allegato II.14 dello stesso Decreto.

Art. 22

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 13, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere

notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni Pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le Amministrazioni Pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23

GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.

11. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

12. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 co. 8, del D.lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria. (negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).

13. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

14. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

15. La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del D.lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

16. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 24

COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'art. 117, co. 10, del D.lgs. n. 36/2023, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) secondo i seguenti massimali:

Danni alle cose

- a) "Opere ed Impianti permanenti e temporanei oggetto del contratto"
- b) "Opere ed impianti preesistenti"
- c) "Costi di demolizione e sgombero" relativamente all'importo contrattuale.

Art. 25

POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE

1. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia europea vigente, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve prevedere la copertura del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di 10 anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

2. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 26

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Art. 27

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Per lavori di importo pari o superiore a 10.000.000,00 di euro, come risultante dallo stato finale, l'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117, co. 11, del D.lgs. n. 36/2023, a stipulare una polizza di assicurazione il cui testo dovrà essere conforme per ragioni di uniformità e di continuità, allo Schema Tipo di polizza approvato con apposito Decreto Ministeriale.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ed avuto riguardo dell'importo del contratto, il compromesso per la stipulazione della Polizza indennitaria decennale con allegata la bozza di Scheda Tecnica allegata al citato decreto ministeriale. In sede di collaudo deve essere presentata la polizza decennale conformemente alla bozza approvata; in sua assenza non è possibile liquidare la rata di saldo. Il compromesso deve essere rinnovato o consegnato in occasione delle modifiche contrattuali disposte in corso d'opera, avuto riguardo dell'importo di contratto aggiornato.

3. La Scheda Tecnica deve prevedere:

Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma

Partita 1 Rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi: Massimale pari al 20% del valore dell'opera.

Si chiede la copertura assicurativa per le spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno.

Sezione B Copertura assicurativa della responsabilità civile decennale postuma

Il massimale deve essere pari al 5% del valore dell'opera realizzata, con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

Art. 28

VARIAZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO

1. Le singole quantità esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 29

PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI, LAVORI IN ECONOMIA

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e l'amministrazione aggiudicatrice li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e allegato II.14 al medesimo Decreto, ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore.
2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell'Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d'opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d'opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.
3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori l'Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all'ufficio della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall'Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso.
4. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di preferenza.

A. CRITERIO DEL RAGGUAGLIO

Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al netto degli oneri di sicurezza.

B. CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL'ELENCO PREZZI DELLA REGIONE

Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell'Elenco prezzi regionale di cui all'art. 41, co. 13, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) relativo all'anno di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono così determinati:

$$NP = P_{rif} * (1 - R_{off})$$

P_{rif} = prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell'Elenco prezzi regionale.

R_{off} = ribasso percentuale unico globale offerto dall'impresa sull'importo a base d'asta

C. CRITERIO DELL'ANALISI DEI PREZZI

Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto possibile l'elenco Prezzo regionale di progetto nella descrizione delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano d'opera, noli, materiali).

In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono così determinati:

I nuovi prezzi sono così determinati:

$$NP = P_{an} \cdot (1 - Roff)$$

P_{an} = prezzo derivante da regolare "Analisi prezzi" come sopra definita

$Roff$ = ribasso percentuale unico globale offerto dall'impresa sull'importo a base d'asta

Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 30

NORME DI SICUREZZA GENERALE

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

Art. 31

PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; la decisione del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

Art. 32

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, co. 1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
3. L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 33

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Art. 34

SUBAPPALTO

1. Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente appalto è vietato, salvo intervenga specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione committente. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria. Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del D.lgs. 36/2023 (e s.m.i.) non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché l'esecuzione delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

2. In caso di violazione del divieto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa dell'Amministrazione.

3. Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

5. Ai sensi dell'art. 119, co. 3, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi: le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d'appalto di cui alla lett. d) dell'art. 119, co. 3, D.lgs. n. 36/2023 dovranno essere depositati presso l'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

6. È obbligo dell'appaltatore comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7. Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

8. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

10. Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. Ai sensi dell'art. 119, co. 17, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. subappalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

12. Per tutto quanto non esplicitamente previsto in tale articolo si demanda all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 35

RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dello stesso articolo, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 del D.lgs. n. 646 del 1982 (e s.m.i.).

3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 36

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.

3. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili.

Art. 37

SUBAFFIDAMENTI

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136,

con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.

2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi del comma 2, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all'affidatario copia delle fatture inevase.

4. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

7. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.i.), con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

Art. 38

TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.

4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:

- Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.

5. Con riferimento al pagamento del saldo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC dell'appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.
6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.
7. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del DURC e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.
8. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 39

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

1. Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 in linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte ad evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. NON costituiscono riserve:
 - a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
 - b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - d) le contestazioni circa la validità del contratto;
 - e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
 - f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

5. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici giorni) dall'esplicazione della riserva espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, il direttore dei lavori incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

8. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza spiegare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

9. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

- in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, la richiesta deve essere formulata dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità;
- in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'appaltatore ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- in caso di sospensione dei lavori le contestazioni dell'appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, la diffida proposta da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio;

- in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

10. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ed ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

11. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

12. In particolare, in caso di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), il Foro competente è il Tribunale competente di Roma.

Art. 40

ULTERIORI CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. L'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'amministrazione aggiudicatrice, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
- c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.

2. Nei casi di risoluzione del contratto la comunicazione della decisione assunta dall'amministrazione aggiudicatrice è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

Art. 41

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
 - d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.
3. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

Art. 42

REFERENTE PER L'AFFIDAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto è l'Ing. Erminio Pace, mail erminio.pace@izslt.it.

Il DEC e DL è il Geom. Fabio Angelini mail fabio.angelini@izslt.it.